

Pericolo dissesto: 5 milioni dal Ministero

scritto da datiweb | Dicembre 6, 2022

[selezione_articoli_6_12_2022_8](#)

Stop alle grandi moto in Costiera nei fine settimana

scritto da datiweb | Dicembre 6, 2022

[selezione_articoli_6_12_2022_6](#)

A Salerno lo smog si riduce la sorpresa dell'aria pulita con il primato in Campania

scritto da datiweb | Dicembre 6, 2022

[selezione_articoli_6_12_2022_4](#)

Beni pubblici, asta deserta salta l'incasso di 27 milioni

scritto da datiweb | Dicembre 6, 2022

[selezione_articoli_6_12_2022_3](#)

MAXI HOLDING, PRIME FUSIONI IN SEI MESI

scritto da datiweb | Dicembre 6, 2022

[selezione_articoli_6_12_2022_1](#)

AGEVOLAZIONI | Accordi per l'innovazione e contratti di sviluppo: webinar con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy martedì 20 dicembre pv, ore 10.30

scritto da datiweb | Dicembre 6, 2022

L'Area Scienze della Vita e Ricerca e l'Area Politiche Industriali di Confindustria organizzano un **webinar in**

collaborazione il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per illustrare le misure Accordi per l'innovazione e Contratti di sviluppo, strumenti di cui abbiamo dato notizia con news dedicate, disponibili per ulteriore consultazione nella sezione AGEVOLAZIONI del nostro sito web.

L'appuntamento è fissato per il **20 Dicembre 2022, dalle ore 10.30 alle ore 12.00.**

All'incontro interverrà Giuseppe Bronzino, Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT.

Di seguito il link utile per registrarsi all'evento:
https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_FxojhTQFSu6dBJfpVzjldA

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

LAVORO | CCNL Industria Tessile Abbigliamento Moda 31 gennaio 2022: condizioni trasparenti di lavoro

scritto da datiweb | Dicembre 6, 2022

Come noto, il D.Lgs. n.104/2022 ha aggiornato il quadro normativo in materia di obblighi di informazione ai dipendenti, introducendo alcune novità che riguardano vari profili del rapporto di lavoro.

La norma prevede una serie di informazioni su elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela, da rendere da parte del datore di lavoro all'atto dell'assunzione, in formato cartaceo oppure elettronico.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.104/2022, i destinatari dell'informazione sono i lavoratori assunti con:

- contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, anche part-time;
- contratto di lavoro somministrato;
- un rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di prestazione occasionale.

Per le aziende che applicano il CCNL Industria Tessile Abbigliamento Moda 31 gennaio 2022, la Federazione ha predisposto un modello di documento, in allegato, che potrà essere adottato per adempiere all'obbligo di informazione previsto dal citato Decreto. La scadenza per consegnare il documento è entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa (come previsto dall'art. 4, comma 3).

Il suddetto modello, che è riferito esclusivamente al CCNL 31/01/2022, sintetizza gli elementi richiamati dall'art. 4 comma 1 lett. h), i), l), m), n), o), q), r) del D.Lgs. n.104/2022.

I riferimenti alla normativa statale sono stati integrati dal nostro Sistema centrale.

Ovviamente, affinché tali informazioni possano essere efficaci e, quindi, validamente fornite ai lavoratori, è necessaria l'effettiva consegna agli stessi di una copia del CCNL, nelle forme previste dal Contratto stesso.

Inoltre, il modello dovrà necessariamente venir integrato

dall'azienda con i rinvii alla contrattazione aziendale vigente, qualora incidano sugli istituti contrattuali richiamati.

Si ricorda inoltre che il citato Decreto impone ai datori di lavoro l'obbligo di conservare la prova dell'avvenuta consegna al lavoratore o della messa a disposizione dei contenuti con modalità informatiche per 5 anni dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Le nuove disposizioni in tema di obblighi informativi, come noto, sono efficaci per le assunzioni effettuate dal 1° agosto 2022. Le stesse disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro già istaurati alla data del 1° agosto 2022, ma il datore di lavoro in tal caso è tenuto a fornire le nuove informazioni ai lavoratori già in forza (utilizzando il medesimo modello di cui sopra) solo su richiesta scritta degli stessi ed entro 60 giorni dalla ricezione.

Infine, la Federazione comunica che è ancora possibile acquistare copie del vigente CCNL Industria Tessile Abbigliamento Moda, da distribuire ai dipendenti. Si allega a tal proposito modulo di acquisto.

All.ti

[2519_MODULOINFORMATIVA](#) [2519_MODULOACQUISTO](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

COMUNICAZIONI | Chiusura uffici 9 dicembre

scritto da datiweb | Dicembre 6, 2022

Si comunica che gli Uffici di Confindustria Salerno resteranno chiusi nella giornata di venerdì 9 dicembre p.v.

COMUNICAZIONI | Richiesta modello UNIEMENS – anno 2022

scritto da datiweb | Dicembre 6, 2022

Entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere inviata, a mezzo indirizzo email sotto riportato, copia del Uniemens INPS riferito al periodo ottobre 2022.

Ricordiamo che la trasmissione del suddetto modello si rende necessaria al fine del corretto calcolo del contributo associativo.

Nel caso di impiego, nell'anno, anche di lavoratori stagionali occorre fornire una dichiarazione riportante il numero di unità occupate ed il periodo interessato.

Se l'Azienda presenta un unico Uniemens per tutte le unità occupate nel "Gruppo" (accentramento contributivo) dovrà fornire il citato documento accompagnato da un'attestazione, a firma del legale rappresentante, in cui sono indicati i dipendenti in forza presso lo stabilimento ubicato nella

provincia di Salerno.

Non è richiesta la trasmissione del Uniemens da parte degli

Alberghi Associati e da parte delle Case di cura.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dr.
Massimiliano Braggio tel. 089200819 –
m.braggio@confindustria.sa.it

ENERGIA | Dichiarazioni annualità 2023 imprese a forte consumo di gas naturale: chiarimento su possessione ISO 5001 o diagnosi energetica

scritto da datiweb | Dicembre 6, 2022

**Con riferimento alle disposizioni
attuative della disciplina delle
aziende a forte consumo di gas, e a
seguito di alcune segnalazioni,
Confindustria ha approfondito con
le Istituzioni competenti il tema**

del possesso di certificazione ISO 50001 o diagnosi energetica da parte delle aziende gasivore che si iscrivono al portale presso la CSEA.

Nello specifico, ai sensi della DELIBERA 541 dell'ARERA, tutte le imprese a forte consumo di gas naturale, dovranno dichiarare di essere titolari o di certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità e dell'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione), oppure di una o più diagnosi energetiche in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicare all'ENEA e in corso di validità, con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale

ENEA “Audit102” per i siti produttivi selezionati con il metodo di *clusterizzazione* comunicato ad ENEA.

Tale disposizione riprende quanto già stabilito dall’articolo 8, commi 1 e 5, del decreto legislativo 541/2021, che prevede che siano ammesse alle agevolazioni le imprese che, al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottino le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolarità di diagnosi energetica).

La previsione del DM, secondo la quale – in sede di prima

applicazione – le imprese beneficiarie possono accedere alla misura assumendosi l'impegno ad ottemperare ai suddetti obblighi nel corso dell'anno di riconoscimento del beneficio, non viene ripresa dalla Delibera poiché, come noto, l'agevolazione non è partita nel 2022 per via delle misure contingenti di abbattimento del costo della bolletta previste dai DL susseguitesì nel corso di questi mesi e, dunque, si è ritenuto che la partenza della misura gasivore, con l'apertura del portale un anno dopo la previsione originaria, non debba più considerarsi come "in sede di prima applicazione".

È stata dunque confermata la necessità che le aziende che fanno

richiesta di iscrizione al portale gasivore (aperto dal 30/11/2022 al 16/01/2023) siano in possesso di uno dei due elementi di cui sopra, che attestino l'adozione di misure per l'uso efficiente dell'energia.